

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 280

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORIA, CARLOTTO, SOBRERO, RUBBI EMILIO***Presentata il 5 luglio 1979*

Creazione di un contrassegno IVA per il vino nazionale,  
confezionato ai sensi delle norme vigenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per considerazioni convergenti del Governo, delle forze politiche e anche degli operatori interessati, le fasce di evasione IVA sono ancora troppo estese specie per le produzioni ed i commerci in qualche modo afferenti all'agricoltura che l'attuale disciplina IVA assoggetta ad uno speciale regime.

Di tale problema già si fecero carico il Parlamento nel momento in cui con legge 2 maggio 1976, n. 160, concesse al Governo le facoltà (articolo 3) di disporre per determinati prodotti l'uso di speciali contrassegni da riportare sui relativi contenitori, recipienti ed imballaggi ed il Governo nel momento in cui con decreto ministeriale 27 agosto 1976 ritenne opportuno avvalersi delle facoltà di cui sopra

relativamente alle acque minerali, alle bibite analcoliche e ai succhi di frutta.

Nell'ambito di tali fasce di evasione i problemi legati al vino assumono un rilievo tutto particolare in quanto coinvolgono aspetti non soltanto tributari nel momento in cui in forza del fenomeno della sofisticazione richiamano la situazione sanitaria e l'equilibrio dei mercati.

Al fine di limitare drasticamente i fenomeni richiamati, si propone di provvedere a che tutto il vino di produzione nazionale, confezionato ed etichettato ai sensi della normativa vigente, circoli munito di un contrassegno utile ad una sua precisa contabilizzazione.

Dovendo sottostare al citato obbligo, l'imbottigliatore sarebbe di fatto costret-

to a fatturare tutto il vino venduto e di conseguenza a chiedere uguale documentazione per tutto il prodotto acquistato.

Se si correlano poi le norme che si propongono con le disposizioni già in vigore relativamente alle denunce annuali da parte dei produttori delle quantità detenute e prodotte (disposizioni per le quali sono già state presentate al Parlamento proposte di modificazione intese a migliorarne l'incisività) si può meglio comprendere la portata della nuova normativa in oggetto.

Altro elemento di notevole importanza va ricercato nel concreto aiuto all'agricoltura che con la drastica riduzione delle possibilità di evasione degli obblighi tributari si verrebbe a realizzare.

Il particolare regime agevolato in cui opera l'agricoltore infatti si traduce in effettivo vantaggio solo nelle misure in cui altri operatori sono messi nella pratica impossibilità di evadere.

La proposta considera come momento centrale la fase di imbottigliamento ritenendola, come ricordato più sopra, sufficiente a determinare il controllo a monte e a valle.

In tale fase peraltro scatta, in forza della normativa comunitaria, l'obbligo di etichettatura del prodotto: non pare quindi particolarmente gravoso quello aggiuntivo del contrassegno che si intende introdurre, mentre per altro verso esso pare fondamentale per un efficace controllo sulle corrette denominazioni (vino da tavola, vino da tavola con indicazione geografica, vini v.q.p.r.d.).

La proposta che prevede una delega al Governo per la definizione degli aspetti tecnici della sua applicazione, fa obbligo, all'articolo 1, come già ricordato alle ditte imbottigliatrici, di munire le confezioni di vino nazionale (bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri) di un contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza provocare la rottura del contrassegno stesso.

Il limite dei 60 litri trova la sua ragione nella normativa comunitaria disciplinante l'obbligo della etichettatura, mentre la dizione numerica è quella normale stante la funzione specifica del contrassegno.

Occorre ancora ricordare che la proposta non appare in contrasto con la normativa CEE la quale, nel momento in cui vieta di apporre altre indicazioni oltre a quelle previste sulle confezioni, fa esplicita eccezione (Reg. CEE 2133/74) ai riferimenti fiscali quali appunto quelli in oggetto.

Sempre l'articolo 1 stabilisce poi le caratteristiche fondamentali del contrassegno tra le quali si evidenziano il tipo di prodotto secondo le vigenti dizioni e il contenuto del recipiente.

Per stabilire con maggior precisione le altre caratteristiche si è ritenuto opportuno delegare il Governo così come si affida al Governo la disciplina della distribuzione e contabilizzazione dei contrassegni.

Indicato nella disposizione di legge resta invece il prezzo massimo dei contrassegni, e la destinazione dei fondi raccolti.

L'articolo 2 fissa invece la data di entrata in vigore della nuova normativa lasciando un tempo che si stima sufficiente per l'approntamento dei contrassegni, la loro distribuzione e l'adeguamento dei macchinari presso le ditte imbottigliatrici.

Al Governo resta invece affidata la disciplina del periodo transitorio, ritenendo che tale fase richieda opportune consultazioni anche con le organizzazioni rappresentative dei produttori.

Al problema della gestione del contrassegno potrebbero darsi anche soluzioni diverse: si ricordi per esempio la soluzione data dal Ministero delle finanze nel caso delle bibite non alcoliche e delle acque minerali con decreto ministeriale 27 agosto 1976.

Importante, ad avviso dei presentatori, resta la discussione del problema, nella fiducia che in tale occasione potrà definirsi la migliore soluzione.

I firmatari della presente proposta nell'auspicare la sua sollecita discussione ed approvazione sono certi di interpretare non soltanto l'esigenza di sempre meglio riassetare il meccanismo del prelievo fi-

scale ma anche le istanze dei consumatori e dei viticoltori che da tempo chiedono interventi convergenti a tutela della loro salute e dei loro legittimi interessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al fine di consentire un miglior controllo degli adempimenti di ordine fiscale, le confezioni di vino nazionale, bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri immessi al consumo devono, a cura delle ditte confezionatrici, essere munite di un « contrassegno IVA » applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il contrassegno deve portare la dicitura contrassegno IVA - Vino da tavola, Vino da tavola con indicazione geografica, ovvero a d.o.c. o ancora altre definizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale a seconda della qualificazione del prodotto.

Esso deve essere fornito di una serie e di un numero di identificazione nonché della indicazione, anche approssimata, della quantità contenuta nella confezione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà annualmente stabilito per l'anno successivo con decreto del Ministro delle finanze.

Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti e le aziende cui può essere dato l'incarico della produzione e distribuzione dei contrassegni medesimi e saranno stabiliti sistemi di contabilizzazione dei contrassegni atti a consentire facili e precisi controlli da parte degli organismi preposti.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze e di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato saranno regolamentate le modalità di smaltimento delle scorte di prodotto confezionato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.